



Taglio di Po, lì 26/10/2020

GENTILI CLIENTI
Loro sedi

OGGETTO: DECRETO AGOSTO CONVERTITO IN LEGGE – MISURE AGEVOLATIVE

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), entrato in vigore il 15.8.2020, è stato convertito nella L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020.

Di seguito **alcune delle misure agevolative** contenute nella versione finale del provvedimento.

BONUS AFFITTI

Numerosi i ritocchi apportati dall’articolo 77 alla disciplina relativa al bonus affitti di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio.

Il Decreto Cura Italia, ampliato dal Decreto Rilancio, aveva introdotto un **credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione:**

- per tutti i soggetti passivi, titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo, enti non commerciali, imprese agricole, compresi anche i soggetti in regime forfetario;
- soggetti con limiti di ricavi di 5 milioni di euro (limite non previsto per le strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e commercio al dettaglio);
- soggetti con calo del fatturato/corrispettivi di ciascun mese pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (non previsto per coloro che hanno iniziato l’attività dal 01/01/2019 e per i soggetti con domicilio/sede operativa nei Comuni in stato di calamità al 31/01/2020);
- per contratti di locazione immobiliare (compresi i contratti di concessione demaniale), per i contratti di leasing immobiliare operativo (non finanziario), per i contratti di affitto di azienda;
- per canoni di locazione pagati dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile/maggio/giugno per gli esercenti attività alberghiera/agrituristica "stagionale").





IL Decreto Agosto convertito in legge, ha confermato e previsto le seguenti:

| CREDITO D'IMPOSTA: CONFERME E NOVITA' | |
|---|--|
| Disposizioni confermate | <p>Sono confermate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ estensione del bonus al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale)▪ fruizione del bonus a prescindere dal “calo del fatturato” (del 50%) tra i mesi interessati del 2020 e del 2019 anche per le strutture termali (oltre alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator). |
| Strutture turistico ricettive Affitto di azienda (NEW) | <p>Per tali soggetti che conducano l'azienda con contratto di affitto di azienda:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il credito d'imposta è determinato nella misura del 50% (in luogo del 30%)▪ ove, per la medesima struttura turistico-ricettiva, abbiano stipulato 2 contratti distinti (per i muri e per l'azienda), il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti:<ul style="list-style-type: none">✓ di locazione dell'immobile (si ritiene con l'ordinaria aliquota del 60%)✓ di affitto dell'azienda (con la nuova aliquota del 50%) <p>N.B.: posto l'avvicendamento temporale delle leggi, si ritiene che il credito d'imposta spetti:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ per i mesi da aprile a giugno: secondo i “vecchi” criteri del DL 34/2020✓ per i mesi da luglio a dicembre: secondo i “nuovi” criteri |
| Imprese turistico ricettive (NEW) | <p>Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31/12/2020.</p> <p>N.B.: andrà chiarito come tale previsione si coordini con l'estensione del bonus al mese di luglio, come indicato in precedenza.</p> |



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO**

| | | |
|--------------------------|--|--|
| SOGGETTI | Imprese, professionisti ed ENC (per l'attività istituzionale o commerciale) | |
| RICAVI/COMP. 2019 | | |
| in generale: | <= €. 5.000.000 | |
| in deroga: | Non si applica alcun limite per: ✓ strutture alberghiere e agrituristiche; agenzie viaggi e tour operator; commercio al dettaglio ✓ NEW - le strutture termali | |
| CONTRATTI | Locazione/pubblica concessione (e leasing "operativo") Affitto d'azienda Contratti di servizi a prestazioni complesse | |
| RIDUZIONE RICAVI | | |
| in generale: | Riduzione ricavi/compensi dei mesi interessati del 2020 rispetto al corrispondente mese 2019 ≥ 50% | |
| in deroga: | Il requisito non è richiesto per i soggetti: ▪ che hanno iniziato l'attività dal 1/01/2019 ▪ con domicilio fiscale/sede operativa in un comune in stato di emergenza al 31/01/2020 | |
| MESI DI RIFERIM. | | |
| in generale: | marzo, aprile e maggio nonché giugno 2020 (NEW) | |
| in deroga: | aprile maggio e giugno nonché luglio 2020 (NEW) per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale | |
| IMMOBILI | Tutte le categorie esclusa la cat. A (incl. A/10) | |
| Pertinenze | SI | |
| ALIQ. DI CALCOLO | in generale: | Comm. al dettaglio con ricavi 2019 > €. 5 mil.: |
| | Locazione: 60% Affitto d'az. e Contr. a prest. complesse: 30% | Locazione: 20% Affitto d'az. e Contr. a prest. complesse: 10% |





STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

| | |
|-----------------------|---|
| MATURAZIONE | Al pagamento |
| TAX REDD./IRAP | NO |
| UTILIZZO | ✓ in compensazione nel mod. F24 (cod. trib. "6920") ✓ a scomputo delle imposte nel mod. Redditi 2021 |
| CEDIBILITÀ | Cessione a terzietà sconto in fattura Cessione al locatore (previa sua accettazione) in luogo del pagamento di quota parte del canone |
| CUMULABILITÀ | Non vi sono particolari vincoli (se non con il bonus locazioni ex art. 65 DL 18/2020) |

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

L'articolo 59 prevede un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di **vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- per i comuni capoluogo di **provincia**: in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di **città metropolitana**, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni.

Il contributo spetta a **condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.**

L'**ammontare del contributo** è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL;
- **5%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL.

L'**importo massimo** del contributo erogabile è pari a **150.000 euro** e quello **minimo** in **1.000 euro** per le persone fisiche e in **2.000 euro** per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche (detti





STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019).

Al fine di richiedere il contributo sarà necessario presentare apposita **istanza telematica** all'Agenzia delle Entrate, le cui **modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento**.

BONUS SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Di particolare interesse il **rifinanziamento di 403 milioni di euro** le risorse destinate al bonus sanificazione e acquisto DPI di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio. Le risorse aggiuntive vanno a favore dei soggetti che hanno già presentato la comunicazione per il credito d'imposta nel periodo 20 luglio 2020 – 7 settembre 2020.

BONUS RISTORATORI

L'articolo 58 istituisce un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per il 2020, destinato all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore delle imprese registrate con **codice ATECO** prevalente:

- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole),
- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting),
- 56.29.10 (mense),
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo,
- 55.10.00 (alberghi),

già in attività alla data del 15 agosto 2020, per aver sostenuto l'**acquisto di prodotti**, inclusi quelli **vitivinicoli**, di **filiera agricole e alimentari**, anche DOP e IGP.

Il contributo compete a **condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019**.

Ai fini dell'accesso del **contributo**, in **“de minimis”**, dovrà essere presentata un'apposita **istanza** secondo le **modalità che saranno fissate in un futuro decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

BONUS ALBERGHI

L'agevolazione è riconosciuta:

- nella misura del **65% delle spese sostenute** nei periodi di imposta **2020 e 2021** per:
 - ✓ **manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;**





STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

- ✓ per l'**eliminazione delle barriere architettoniche**;
- ✓ tali spese devono avere anche finalità di **incremento dell'efficienza energetica** o di **riqualificazione antisismica**;
- spetta alle seguenti strutture **esistenti alla data dell'1.1.2012**:
 - ✓ alle strutture turistico-alberghiere con almeno 7 camere;
 - ✓ alle strutture che svolgono attività agrituristica;
 - ✓ dagli stabilimenti termali;
 - ✓ alle strutture ricettive all'aria aperta (ad esempio i campeggi);
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel modello F24**. Il credito potrà anche essere compensato in un'unica soluzione.

Dovrà presentarsi specifica domanda al MIBACT, per la quale **occorre attendere l'emanazione del D.M. attuativo**.

Studio Duò e associati

